

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D. Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D. Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al

D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato

per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i totali a pareggio esposti nel quadro riassuntivo;

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di procedere all'aumento delle aliquote Imu da 7,6 per mille all' 8 per mille e per la Tasi dal 1 per mille al 1,5 mille per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la politica del costante monitoraggio della spesa e della sempre maggiore digitalizzazione ed automazione al fine dell'abbattimento dei costi;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto "Crescita" ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno, o acquisito attraverso meccanismi di collaborazioni fuori orario di servizio con dipendenti di altri Comuni, nei casi consentiti dalla normativa. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Gorgo al Monticano ha previsto di non ricorrere ad ulteriori forme di indebitamento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, ferma restando la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di adoperarsi affinché si possa alleggerire il carico del piano di ammortamento dello Swap attualmente in essere;

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

equilibrio di parte corrente;

equilibrio di parte capitale;

2.1) Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESA	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	510.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		35.000,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.899.320,77	1.722.800,00	1.778.259,00	1.791.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.273.429,90	1.993.495,87	2.009.711,96	1.997.518,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	181.841,91	177.000,00	177.000,00	177.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	452.587,00	446.292,00	466.292,00	466.292,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale		844.200,00	42.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	849.633,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	1.054.853,38		0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.383.382,68	3.190.092,00	2.463.551,00	2.477.692,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali	3.328.283,28	2.837.695,87	2.051.711,96	2.040.518,08
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti		387.396,13	411.839,04	437.173,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	766.092,28	762.493,00	762.493,00	762.493,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	484.853,13	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	4.649.474,96	4.452.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.159.474,96	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	814.235,26	762.493,00	762.493,00	762.493,00
Fondo di cassa finale presunto	32.103,29				Totale titoli	5.127.371,67	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
						5.127.371,67	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00

* Indicare gli anni di riferimento

2.2) Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) (1) 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		510.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.345.892,00 0,00	2.421.551,00 0,00	2.434.692,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.993.495,87 0,00 85.500,00	2.009.711,96 0,00 110.000,00	1.997.518,08 0,00 110.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	387.396,13 0,00 0,00	411.839,04 0,00 0,00	437.173,92 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-35.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	35.000,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+) 0,00	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 844.200,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	844.200,00	42.000,00	43.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	35.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-35.000,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3 7
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamto 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6		
Utilizzo avanzo di amministrazione	194.969,13	208.860,00	165.076,16	35.000,00				-78,797 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	18.213,98	19.840,48	20.837,32	0,00	0,00	0,00		-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.587.289,82	1.635.782,60	1.678.200,00	1.722.600,00	1.778.259,00	1.791.400,00		2,645 %
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	125.619,18	167.946,35	206.800,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		-14,410 %
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	420.179,41	427.341,13	593.634,00	446.292,00	466.292,00	466.292,00		-24,820 %
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	106.174,05	64.702,45	476.600,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00		77,129 %
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		-16,666 %
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	246.423,16	259.493,13	762.493,00	762.493,00	762.493,00	762.493,00		0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.698.868,73	2.783.966,14	4.503.640,48	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00		-0,356 %

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio, unitamente alle previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione armonizzato dell'esercizio precedente
 (schema di prospetto consigliato dalla Commissione Arconet)
ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO PROVVISORIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	399.720,77
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	399.720,77
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.841,91
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.841,91
TITOLO 3	Entrate extratributarie	60.295,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	60.295,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	55.433,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	55.433,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.599,28
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.599,28
	TOTALE TITOLI	513.889,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	513.889,96

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Trasferimenti dello Stato, della Regione, e di altri soggetti.

Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen- to	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	125.619,18	167.946,35	206.800,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	-14,410 %	
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	125.619,18	167.946,35	206.800,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	-14,410 %	

3.3) Entrate extratributarie

Vendita di servizi, proventi dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti, rimborsi ed altre entrate extratributarie.

Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4 da colonna 7
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen- to	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	292.398,13	290.792,32	354.684,00	298.300,00	303.300,00	303.300,00	-15,896 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38.272,63	35.304,41	58.000,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00	-38,806 %
Interessi attivi	0,23	0,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	21.170,38	13.641,40	13.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-26,739 %
Rimborsi e altre entrate correnti	68.338,04	87.602,77	166.300,00	101.500,00	116.500,00	116.500,00	-38,965 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	420.179,41	427.341,13	593.634,00	446.292,00	466.292,00	466.292,00	-24,820 %

3.4) Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti, entrate da alienazioni dei beni, altre entrate in conto capitale ed entrate da permessi a costruire.

Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen- to	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	215.000,00	693.200,00	0,00	0,00	222,418 %	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.731,22	8.000,00	106.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-4,716 %	
Altre entrate in conto capitale	45.442,83	56.702,45	133.600,00	50.000,00	42.000,00	43.000,00	-62,574 %	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	106.174,05	64.702,45	476.600,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00	77,129 %	

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamen- to	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam ento	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6	7	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-16,666 %	
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-16,666 %	

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economica, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen- to	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6	7	
Entrate per partite di giro	130.316,68	135.656,15	426.493,00	426.493,00	426.493,00	426.493,00	0,000 %	
Entrate per conto terzi	116.106,48	123.836,98	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,000 %	
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	246.423,16	259.493,13	762.493,00	762.493,00	762.493,00	762.493,00	0,000 %	

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Previsioni	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam ento	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6	7	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	18.213,98	19.840,48	20.837,32	0,00	0,00	0,00		-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	18.213,98	19.840,48	20.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4 da colonna 3 a colonna 7
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam ento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Utilizzo avanzo di amministrazione	194.969,13	208.860,00	165.076,16	35.000,00			-78,797 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	18.213,98	19.840,48	20.837,32	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.587.289,82	1.635.782,60	1.678.200,00	1.722.600,00	1.778.259,00	1.791.400,00	2,645 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.619,18	167.946,35	206.800,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	-14,410 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.179,41	427.341,13	593.634,00	446.292,00	466.292,00	466.292,00	-24,820 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	106.174,05	64.702,45	476.600,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00	77,129 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-16,666 %

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	246.423,16	259.493,13	762.493,00	762.493,00	762.493,00	762.493,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.698.868,73	2.783.966,14	4.503.640,48	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.185,00	-0,356 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Imu, Tasi (Tributo per servizi indivisibili), Recupero da evasione Imu e Tasi, Addizionale Comunale Irpef, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, Fondo di solidarietà comunale.

Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento da colonna 3 a colonna 4 da colonna 7
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamen- to	Previsioni	Previsioni	Previsioni		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte, tasse e proventi assimilati	985.583,71	1.042.458,12	1.098.200,00	1.142.600,00	1.178.259,00	1.191.400,00	4,042 %	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	601.706,11	593.324,48	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000 %	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.587.289,82	1.635.782,60	1.678.200,00	1.722.600,00	1.778.259,00	1.791.400,00	2,645 %	

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dall'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno; contributo di sbarco delle isole minori; contributo di accesso alla laguna di Venezia; contributo di soggiorno del Comune di Roma; avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

IMU - Imposta municipale propria

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine del 31

dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno 2019.

- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 tengono conto di tali novità normative.

Importanti novità sono contenute per l'IMU nel disegno di legge di bilancio per il 2020: tuttavia il presente bilancio è approvato a "legislazione vigente" e pertanto non può tenere conto di norme che potrebbero essere anche approvate in modo differente rispetto alla versione attuale, quando finanche non approvate. Si provvederà, nel caso, con gli opportuni atti previsti dall'ordinamento, a riallineare il bilancio al quadro normativo sopravvenuto.

Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo) ed eliminazione dell'obbligo dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. A riguardo si rinvia ad analogo commento riportato al paragrafo dell'IMU.
- esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 170.000,00 sarà rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, quali l'illuminazione pubblica, la gestione del verde di parchi e giardini, o ancora lo sfalcio dei cigli, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020.

Accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla

base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Recupero evasione Imu e Tasi

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sull'Imu e sulla Tasi.

L'attività di accertamento è stata affidata ad una ditta esterna per mancanza di personale, e i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 85.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Addizionale comunale Irpef

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF, parzialmente mitigato dall'aumento dell'aliquota avvenuto nell'esercizio finanziario 2018.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 415.000,00 per il 2020

€ 423.000,00 per il 2021

€ 434.000,00 per il 2022.

Imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni

La gestione è effettuata in concessione alla ditta Abaco Spa di Montebelluna (TV), fino al 31.12.2020.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 18.000,00 per il 2020

€ 18.000,00 per il 2021

€ 18.000,00 per il 2022.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Gorgo al Monticano non aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Tosap

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 6.100,00 per ciascuna annualità del triennio stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2019 ed all'analisi delle autorizzazioni emesse e da emettere.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”.

Come disciplinato dal citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Al fine di contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo, il D.L. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 all'art. 13 *quater* ha previsto la trasmissione ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno dei dati relativi generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva. Inoltre viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è inoltre istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Il Comune di Gorgo al Monticano ha aderito all'OGD, Organizzazione per la Gestione della Destinazione Turistica Città d'Arte e Ville Venete del Trevigiano, tuttavia non ha ancora istituito l'imposta di soggiorno.

Fondo di solidarietà comunale

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo ammonta, secondo le previsioni attuali, ad € 580.000,00.

Una quota dell'IMU versata viene trattenuta e versata ai comuni in difficoltà a titolo di fondo di solidarietà comunale; tale quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di

previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2019 definitivo	2020	2021	2022
	€ 576.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Trasferimenti dallo stato

In questo secondo titolo vengono accertati ed incassati i trasferimenti erariali dallo Stato, che si sono notevolmente ridotti. I trasferimenti da contributi regionali, che vengono iscritti in entrata e per pari importo in uscita, ed infine altre forme di trasferimento da altri soggetti, compresi i privati, le imprese e le famiglie.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Le entrate extra tributarie derivano dalle seguenti voci di entrata:

vendita di servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

- proventi derivanti dalla gestione dei beni
- proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 30.000,00 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 476.600,00 per l'anno 2020, € 42.000,00 per l'anno 2021 ed € 43.000,00 per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2020-2022 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 101.000,00 per l'anno 2020

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Gorgo al Monticano non si avvale, per ora, della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in

aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

Altre entrate in conto capitale – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2020, in € 42.000,00 per l'anno 2021 e in € 43.000,00 per l'anno 2022.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni:

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo 5° non risulta valorizzato.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020- 2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 1.014.027,06.=..

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,05%, contro un limite normativo pari al 10%.

Tuttavia esiste poi la componente dello Swap che incide sensibilmente sulla parte corrente e che vede in questo bilancio triennale una grossa fetta impegnata per la copertura del piano di ammortamento.

Si veda apposita sezione dedicata allo Swap.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. A riguardo si segnala che la norma di carattere sanzionatoria prevista al comma 857, con riferimento all'anno 2020 (raddoppio delle percentuali di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali) nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il 28/02/2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto

finanziatore (comma 854), è stata abrogata dal D.L. 124/2019.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Gorgo al Monticano non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, a normativa vigente sono previsti gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'art. 1 della Legge n. 145/2018 riportati di seguito:

- aliquota ridotta IVA: dal 2020 passa dal 10% al 13%

- aliquota ordinaria IVA: dal 2020 passa dal 22% al 25,20% e dal 2021 al 26,50%.

S segnala comunque che nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2020 le clausole relative all'aumento dell'IVA sono state sterilizzate.

Le previsioni di bilancio, sia per la parte entrata che per la parte spesa sono coerenti con le norme attualmente in vigore, salvo modifiche che interverranno nella prossima legge di bilancio.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

Imposte e tasse a carico dell'ente - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;

- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: taxa di circolazione;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro;

Acquisto di beni e servizi – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018:

le spese per le eventuali elezioni: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 2019, in recepimento della direttiva PSD2 n. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento, si rileva che la spesa aggiuntiva relativa a compensare il Tesoriere in riferimento al divieto di addebitare al beneficiario dei pagamenti alcun onere per l'esecuzione del pagamento medesimo: tale costo, in base all'offerta per la nuova convenzione di Tesoreria che avrà decorrenza dal 01.01.2020, rientra nella spesa relativa alla rinegoziazione del contratto di tesoreria ammonta ad € 4.000,00 annui oltre all'Iva;

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono in ambito sociale e scolastico.

Interessi passivi - La spesa per interessi passivi è prevista in € 45.812,00 per il 2020, in € 37.960,00 per il 2021 ed in € 30.314,00 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 7.000,00 nel 2020, per € 7.000,00 nel 2021 e per € 7.000,00 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota

minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 5.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di singolo capitolo di entrata;
- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2020-2022 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità

armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati come da prospetto che segue:

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riaggregate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3		
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamento 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	2023 Previsioni 7	2024 Previsioni 8	2025 Previsioni 9			
Differenziale di amministrazione	0,00	0,00										
TITOLO 1 - Spese correnti	1.844.181,10	1.869.285,56	2.228.100,12	1.993.495,87	2.009.711,96	1.987.518,08	43.000,00				0,000 %	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	67.988,66				42.000,00						-10,529 %	
TITOLO 3 - Spese per aumento di attività finanziarie		127.050,05	570.030,00	844.200,00							48,097 %	
TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00					0,000 %	
TITOLO 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.199,50	312.065,36	346.347,36	387.396,13	411.839,04	437.173,92					11,851 %	
	0,00	0,00									-16,666 %	
TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	246.423,16	259.493,13	762.493,00	762.493,00	762.493,00	762.493,00	500.000,00				0,000 %	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.519.792,42	2.567.902,10	4.506.970,48	4.487.585,00	3.726.044,00	3.740.195,00					-0,430 %	

4.1) Spese correnti

Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamto 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	
Redditi da lavoro dipendente	510.566,51	506.743,69	543.957,32	557.500,00	557.500,00	557.500,00	2,493 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	42.357,92	45.232,88	44.200,00	45.300,00	43.200,00	43.200,00	2,488 %
Acquisto di beni e servizi	862.835,29	892.642,86	1.052.630,16	841.220,19	843.568,94	836.013,46	-20,083 %
Trasferimenti correnti	281.026,84	306.394,47	407.914,00	338.984,00	337.984,00	337.984,00	-16,898 %
Interessi passivi	78.850,41	64.623,96	53.818,64	47.251,68	38.459,02	32.520,62	-12,127 %
Altre spese per redditi da capitale	11.720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.739,05	4.496,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000 %
Altre spese correnti	55.386,06	49.153,27	124.600,00	162.200,00	188.000,00	189.300,00	30,176 %
TOTALE SPESE CORRENTI	1.844.181,10	1.869.289,56	2.228.100,12	1.993.495,87	2.009.711,96	1.997.518,08	-10,529 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
1.01.01.06.002	Recupero I.C.I.	2020	0,00	100,00%	100,00%	
		2021	0,00	100,00%	100,00%	
		2022	0,00	100,00%	100,00%	
1.01.01.06.002	IMU attivita' di accertamento	2020	90.000,00	58.284,00	58.284,00	A
		2021	110.000,00	71.236,00	71.236,00	
		2022	110.000,00	71.236,00	71.236,00	
3.02.02.01.004	Sanzioni amministrative	2020	30.000,00	1.971,00	1.971,00	A
		2021	30.000,00	1.971,00	1.971,00	
		2022	30.000,00	1.971,00	1.971,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2020	120.000,00	60.255,00	60.255,00	
		2021	140.000,00	73.207,00	73.207,00	
		2022	140.000,00	73.207,00	73.207,00	

CONTROLLO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (Bilancio di Previsione)

Capitolo Entrata	Art.	Codice	Voce	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo di legge	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
				2020		100,00%	100,00%		
				2021		100,00%	100,00%		
				2022		100,00%	100,00%		
121		1.01.01.08	Recupero I.C.I.	2020					A
				2021					
				2022					
123		1.01.01.06	IMU attivita' di accertamento	2020	90.000,00	58.284,00	58.284,00	58.284,00	A
				2021	110.000,00	71.236,00	71.236,00	71.236,00	
				2022	110.000,00	71.236,00	71.236,00	71.236,00	
740		3.02.02.01	Sanzioni amministrative	2020	30.000,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	A
				2021	30.000,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	
				2022	30.000,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				2020	120.000,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00	
				2021	140.000,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00	
				2022	140.000,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00	
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE				2020	120.000,00	60.255,00	60.255,00	60.255,00	
				2021	140.000,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00	
				2022	140.000,00	73.207,00	73.207,00	73.207,00	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE ISCRITTO IN USCITA (Codice 1.10.01.03)				2020				85.500,00	
				2021				110.000,00	
				2022				110.000,00	
DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE				2020				25.245,00	
				2021				36.793,00	
				2022				36.793,00	
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE				2020					
				2021					
				2022					
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN USCITA (Codice 2.05.03.01)				2020					
				2021					
				2022					
DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE				2020					
				2021					
				2022					

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2020, in € 42.000,00 per l'anno 2020 e in € 43.000,00 per l'anno 2021.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamiento 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	7	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.152,79	127.050,05	569.030,00	843.200,00	41.000,00	42.000,00	48,181 %	
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,000 %	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Altre spese in conto capitale	2.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	67.688,66	127.050,05	570.030,00	844.200,00	42.000,00	43.000,00	46,087 %	

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Gorgo al Monticano - AREA TECNICA**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	132,700.00	111,400.00	244,100.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	132,700.00	111,400.00	244,100.00

Il referente del programma

BOSCARIOL PAOLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra operazione presente in progetto, fornitura e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo complessivo è ricompreso l'acquisto o eventuale ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL quale si riferisce l'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiuntivo o modificato programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi in annualità successive/ra	Totale (9)			Apporto di capitale privato (Tabella B.1bis)
S80011430263201900001	2020		1		No	ITH54	Servizi	85300000-2	Appalto del servizio di pulizia e disinfezione del domicilio per il periodo dal 1/10/2020 al 31/03/2021	2	MANZATO DANIA	36	SI	14.400,00	20.800,00	43.200,00	86.400,00	0,00		
S80011430263201900003	2020		1		No	ITH54	Servizi	90010000-9	Servizio di stacco e taglio dei cavi e delle sciarpe di metallo e di alluminio in corso dal 1/10/2020 e eventuale proroga proroga 2021-2022	2	BOSCARIOL PAOLA	48	SI	19.350,00	19.350,00	38.700,00	77.400,00	0,00		
S80011430263201900004	2020		1		No	ITH54	Servizi	90911000-6	Servizio di pulizia degli edifici comunali dal 1/10/2020-2021 con eventuale proroga 2022-2023	2	BOSCARIOL PAOLA	48	SI	27.650,00	27.650,00	27.650,00	82.650,00	0,00		
F8001143026320000001	2020				SI		Forniture		Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica ed edifici comunali	2	PANGHEL DIANA	18	SI	71.400,00	35.700,00	0,00	107.100,00	0,00		
														132.700,00 (13)	114.400,00 (13)	109.450,00 (13)	353.550,00 (13)	0,00 (13)		

Note:
 (1) Codice CUI = sola settore (F=forniture, S=servizi) + di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto - progressivo di 5 cifre: dalla prima annualità del primo programma (2) indica il CUP (Cfr. articolo 6 comma 4)
 (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è registrato "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato compilato il codice CUP
 (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.13 comma 1 lettera b) del D.Lgs.50/2016
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per la prima due cifre, con il settore F.- CPV+45 o 48; S.- CPV+48
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
 (7) Indica il nome del responsabile del procedimento
 (8) Servizio o fornitura che presentato soltanto al momento del procedimento
 (9) Importo complessivo al netto dell'importo di cui all'art.13 comma 6, lettera b) del D.Lgs.50/2016
 (10) Raportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (11) Indicare se l'acquisto è stato effettuato in corso d'anno al sensi dell'art. 7 comma 8, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz

Il referente del programma
 BOSCARIOL PAOLA

Tabella B.1
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella B.1bis
 1. mancanza di progetto
 2. concessione di forniture e servizi
 3. sponsorizzazione
 4. finanziamento
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella B.2
 1. modifica ex art 7 comma 8 lettera b)
 2. modifica ex art 7 comma 8 lettera c)
 3. modifica ex art 7 comma 8 lettera d)
 4. modifica ex art 7 comma 8 lettera e)
 5. modifica ex art 7 comma 8 lettera f)

Tabella B.2bis
 1. no
 2. no
 3. CUI non ancora attribuito
 4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
BOSCARIOL PAOLA

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano -
AREA TECNICA**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	594,443.16	0.00	0.00	594,443.16
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	101,556.84	0.00	0.00	101,556.84
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
altra tipologia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
totale	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00

Il referente del programma

BOSCARIOL PAOLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (c)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per le quali l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attuabile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ai sensi art.1 DM 4/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dall'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale demolizione solo in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
BOSCARIOL PAOLA

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) Sì, Sella dichiarata insussistenza dell'interesse pubblico di completamento ed alla liquidazione dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) mancata di fondi
 b) ragioni tecniche
 c) ragioni amministrative

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: progetto di circoscrizioni speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
 c) sopravvenute nuove norme tecniche
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 4/2013)
 b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 4/2013)
 c) lavori di realizzazione, avviati, non sono stati conclusi nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo come accorpato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice listat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile, o titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. (Tabella C.3)	Tipo di opacità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui a dichiarazione l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive
IB00114302532000001	LB00114302532000001		Ablazione Via S. Antonio Censile al catasto. Sez. B Foglio 8 Mapp. 383 - sub 1	005	026	034		2		2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
IB00114302532000002	LB00114302532000001		Ablazione Via S. Antonio Censile al catasto. Sez. B Foglio 8 Mapp. 383 - sub 2	005	026	034		2		2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
												40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Note:
 (1) Codice del singolo "1" = numero immobile = di amministrazione nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferimento CUI intervento (3) Riferimento CUP Opera incompiuta (4) Riferimento del programma

(5) Se derivante da opera incompiuta, riportare il relativo codice CUP
 (6) Se derivante da opera incompiuta, riportare il relativo codice CUP
 (7) Se derivante da opera incompiuta, riportare il relativo codice CUP
 (8) Se derivante da opera incompiuta, riportare il relativo codice CUP

(9) Riferire l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quodora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

BOSCARIOL PAOLA

Tabella C.1
 1. no
 2. no
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. no
 3. no
 4. no
 5. no

Tabella C.3
 1. no
 2. no
 3. no

Tabella C.4
 1. no
 2. no
 3. no
 4. no

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E-1)	Livello di priorità	Confermità Urbanistica	Verifica articoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E-2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o modificato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
U8001143026320200001	H61E14000340005	ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I. GRADO	BOSCARIOL PAOLA	836.000,00	836.000,00	ADN	1	SI	SI	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 CUI - Codice Unico Intervento
 CUP - Codice Unico Progetto
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere incomplete
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

BOSCARIOL PAOLA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gorgo al Monticano - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
BOSCARIOL PAOLA

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamto 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-16,666 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-16,666 %

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamto 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	7	
Uscite per partite di giro	130.316,69	135.655,15	426.493,00	426.493,00	426.493,00	426.493,00	0,000 %	
Uscite per conto terzi	116.106,48	123.635,98	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,000 %	
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	246.423,16	259.291,13	762.493,00	762.493,00	762.493,00	762.493,00	0,000 %	

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2020	€ 5.000,00
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto

(precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo non è stato istituito in quanto non ricorrono le fattispecie che lo giustificano non sussistendo perdite un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D. Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese

vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2019, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%) si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2020 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti.

Tuttavia in via prudenziale è stata calcolata la quota dell'1 % della spesa per beni e servizi.

Qualora, in sede di verifica consuntiva, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2019, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.

Si precisa che, sulla base del valore degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, ogni punto percentuale del fondo da accantonare ammonterà ad € 8.400,00.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 in essere con la Cassa Depositi e Prestiti risulta essere pari ad € 1.041.027,46.

Sono aperte

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 163.067,00 per il 2020, € 170.920,00 per il 2021 ed € 135.666,00 per il 2022.

Si ricorda che l'Ente ha in essere un contratto derivato Swap ed il relativo piano di ammortamento prevede che nel triennio 2020-2022 vengano rimborsate le seguenti somme in rate semestrali con scadenza il 30.06 ed il 31.12 di ogni anno:

per il 2020 € 224.321,00

per il 2021 € 240.914,00

per il 2020 € 301.508,00

La documentazione inerente è allegata al bilancio di previsione 2020-2022.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

L'elenco del "Gruppo Comune di Gorgo al Monticano", come di seguito riportato:

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
ASCO HOLDING	<i>Società partecipata</i>	0,08%
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE	<i>Ente strumentale partecipato</i>	0,01%
C.I.T.	<i>Ente strumentale partecipato</i>	0,100%
PIAVE SERVIZI S.R.L.	<i>Società partecipata</i>	1,670%

l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito riportato:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE	<i>Inclusione</i>	Proporzionale
C.I.T.	<i>Inclusione</i>	Proporzionale
PIAVE SERVIZI S.R.L.	<i>Inclusione</i>	Proporzionale
ASCO HOLDING	<i>Esclusione società a capitale misto privato/pubblico e non a totale partecipazione pubblica</i>	-

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

Piave Servizi Srl

www.piaveservizisrl.it

Asco Holding

www.ascoholding.it

Consorzio Servizi Igiene del Territorio TV1

www.bacivotv1.it

Autorità ambito territoriale ottimale Veneto orientale

www.aato.venetooriental.it

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto 1	2018 Rendiconto 2	2019 Stanziamto 3	2020 Previsioni 4	2021 Previsioni 5	2022 Previsioni 6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	313.069,50	249.955,36	155.577,36	163.066,13	170.919,04	135.665,92	4,815 %
Rimborsi di altre forme di indebitamento	48.130,00	62.714,00	190.770,00	224.330,00	240.920,00	301.508,00	17,591 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	361.199,50	312.069,36	346.347,36	387.396,13	411.839,04	437.173,92	11,851 %

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2019	1.196.604,42	76.874,67	27.564,36	104.439,03
31/12/2019	1.119.729,75	78.702,69	25.736,34	104.439,03
30/06/2020	1.041.027,06	80.574,60	23.864,43	104.439,03
31/12/2020	960.452,46	82.491,53	21.947,50	104.439,03
30/06/2021	877.960,93	84.454,51	19.984,52	104.439,03
31/12/2021	793.506,42	86.464,53	17.974,50	104.439,03
30/06/2022	707.041,89	67.073,89	15.915,90	82.989,79
31/12/2022	639.968,00	68.592,03	14.397,76	82.989,79
30/06/2023	571.375,97	70.144,65	12.845,14	82.989,79
31/12/2023	501.231,32	71.732,51	11.257,28	82.989,79
30/06/2024	429.498,81	61.474,84	9.633,28	71.108,12
31/12/2024	368.023,97	62.854,33	8.253,79	71.108,12
30/06/2025	305.169,64	49.834,09	6.843,22	56.677,31
31/12/2025	255.335,55	50.933,70	5.743,61	56.677,31
30/06/2026	204.401,85	52.057,68	4.619,63	56.677,31
31/12/2026	152.344,17	53.206,49	3.470,82	56.677,31
30/06/2027	99.137,68	27.928,19	2.296,45	30.224,64
31/12/2027	71.209,49	28.581,32	1.643,32	30.224,64
30/06/2028	42.628,17	6.709,21	974,9	7.684,11
31/12/2028	35.918,96	6.862,65	821,46	7.684,11
30/06/2029	29.056,31	7.019,60	664,51	7.684,11
31/12/2029	22.036,71	7.180,13	503,98	7.684,11
30/06/2030	14.856,58	7.344,34	339,77	7.684,11
31/12/2030	7.512,24	7.512,24	171,87	7.684,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Gorgo al Monticano è così suddiviso come da tabella che segue sulla pagina seguente.

Il Comune di Gorgo al Monticano (TV) ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo risultante dall'ultimo rendiconto 2018 approvato ad aprile 2019, pari ad € 35.000,00 della quota vincolata dall'ente.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della

strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2019, considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2019.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	527.557,71
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	20.837,32
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.226.495,67
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.416.403,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	358.487,04
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	355.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	250.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	463.487,04

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	123.645,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	2.500,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	800,00
	B) Totale parte accantonata	126.945,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	800,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	3.811,68
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	210.000,00
	Altri vincoli	5.080,09
	C) Totale parte vincolata	219.691,77
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	79.058,51
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	37.791,76
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variatione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2019 (con segno +/-) (2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse accantonate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
Totale Fondo anticipazioni liquidità							
Fondo perdite società partecipate							
Totale Fondo perdite società partecipate							
Fondo contenzioso							
7207/0	Fondo accantonamento spese legali e contenziosi			2.500,00		2.500,00	
Totale Fondo contenzioso				2.500,00		2.500,00	
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
7201/0	Fondo crediti dubbia esigibilità	74.145,00		49.500,00		123.645,00	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		74.145,00		49.500,00		123.645,00	
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Altri accantonamenti(4)							
7204/0	Fondo spese indennità fine mandato	6.500,00	-6.476,16	5.600,00	-4.823,84	800,00	
Totale Altri accantonamenti		6.500,00	-6.476,16	5.600,00	-4.823,84	800,00	
TOTALE		80.645,00	-6.476,16	57.600,00	-4.823,84	126.945,00	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2020 preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2019	Entrate vincolate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non rimpiegati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(i)	
Vincoli derivanti dalla legge												
	vincolo derivante da legge o da principio contabile			800,00						800,00		
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				800,00						800,00		
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
	Vincolo derivante da trasferimento		Vincolo derivante da trasferimento	3.811,68						3.811,68		
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				3.811,68						3.811,68		
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
43120	CONTRIBUTO SAVNO	12720	ACQUISTO AUTOVETTURA BIOMETANO CONTRIBUTO SAVNO	210.000,00						210.000,00		
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				210.000,00						210.000,00		
Altri vincoli												
	Altri vincoli da specificare - restituzione somme		Altri vincoli da specificare - restituzione somme	5.080,09						5.080,09		
Totale altri vincoli (h/5)				5.080,09						5.080,09		
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))				219.691,77						219.691,77		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)												

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote amministrative (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)							
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i)=(1+1+2+3+4+i/5)							
				Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i/1=h/1-i/1)							
				Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i/2=h/2-i/2)							
				Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i/3=h/3-i/3)							
				Totale risorse vincolate dall'Ernie al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i/4=h/4-i/4)							
				Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i/5=h/5-i/5)							
				Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (i=h-i) (1)							
										800,00	
										3.811,68	
										210.000,00	
										5.080,09	
										219.691,77	

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019 (dato presunto)	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate destinate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
2090/0	Concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	9917/0	Manutenzione straordinaria strade comunali	134.594,62	186.950,05	242.486,16			79.058,51	
TOTALE				134.594,62	186.950,05	242.486,16			79.058,51	
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti						
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)						
				79.058,51						

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- o art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- o art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- o art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- o art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- o art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- o artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Per la quantificazione dei vincoli si rimanda all'apposita sezione contenuta nel DUP.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513.

